

DECRETO 12.11.2015 N. 7/Reg.

“Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo”. L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 – artt. 5 e 42, comma 9.

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 27 11 2015, n. 130)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1

1. La custodia del bestiame è affidata a conduttori idonei di età non inferiore a 16 anni.
2. Ad ogni custode non possono essere affidati più di 40 capi di bestiame grosso per bovini ed equini adulti.
3. Il numero di capi è elevato a 500 in caso di ovini, mentre è ridotto a 150 capi caprini.
4. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il numero di capi è modificato in funzione della seguente tabella:

N. ord.	Categoria	Capi di bestiame
	Bovini, equini, ovini e caprini	n.
1	Vacche (oltre 3 anni), tori ed equini adulti	40
2	Manze (2-3 anni)	45
3	Torelli	50
4	Manzette (1-2 anni) e puledri	60
5	Vitelli e vitelle	90
6	Pecore e montoni	500
7	Capre e becchi	150

5. In caso di appartenenza del bestiame a più specie o categorie tra quelle riportate nella precedente tabella, il numero di capi massimo è calcolato in termini ponderali.

Art. 2

1. Sino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” restano in vigore le altre norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per le province della Regione Abruzzo.

Art. 3

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.